



ROMA 28 Luglio 1848.

### PARTE UFFICIALE

#### CONSIGLIO DEI DEPUTATI

Tornata del dì 28 Luglio.

PRÉSIDENTIA DEL SIG. AVV. STURBINETTI  
VICE-PRÉSIDENTE.

La Seduta si apre alle ore 12 e mezzo meridiane.

Sono presenti i signori Ministri dell' Interno, della Polizia, del Commercio e de' Lavori pubblici, di Grazia e Giustizia e delle Armi.

Il Segretario legge una lettera del sig. Presidente Sereni, nella quale prega il sig. Vice-Presidente Sturbinetti a supplirlo in quella Tornata, per cagione di un suo incomodo di salute. Dà quindi lettura del Verbale.

Il Presidente. — Hanno osservazioni sul verbale?

Bonaparte. — Potrebbe la Camera esser messa in corrente coi processi verbali: manca l'ultimo qualunque stampato nella Gazzetta.

Il Segretario. — L'ultimo è già fatto.

Bonaparte. — Lo legga dunque.

Il Segretario. — Non è ancora venuto.

Bonaparte. — Insisto dunque che ci mettiamo in corrente col leggerne due nella tornata di domani.

Si fa l'appello nominale, i Deputati presenti sono 66.

Il Presidente. — La Camera essendo in numero legale la seduta è aperta.

Il sig. relatore Pantaleoni potrà fare la relazione intorno ai nuovi Deputati da ammettersi, essendo cosa utile che il numero dei medesimi sia il maggiore possibile. Crederci che per l'esame de' processi verbali si debba eleggere un'altra Commissione, giacché gli attuali membri della Commissione permanente sono dimissionarii.

Pantaleoni legge il rapporto per l'ammissione de' Deputati Rodolfo Audinot per Versato e Federico Torre per Benevento, indi soggiunge.

Bonaparte. — Protesterei contro l'epiteto permanente dato alla Commissione.

Pantaleoni. — Questo rimarco fu fatto nell'ultima seduta, e perciò fu preso il processo verbale della prima seduta regolare che si ebbe nella Camera, e si trovò che io stesso feci tre proposizioni, delle quali due furono ammesse senza opposizione e il terzo punto fu discusso vivamente. Le proposizioni furono 1.° che si formasse la Camera in cinque sezioni, e che ciascuna prendesse una parte di processi verbali ad esaminare, 2.° che i processi verbali, che fossero trovati senza reclamo, fossero dichiarati validi di diritto, e questo portò gran discussione, 3.° che i relatori di ciascuna sezione restassero a formare una Commissione permanente per l'esame dei processi verbali ulteriori. Vi era una ragione nel proporre che la Commissione si formasse da quegli stessi che le sezioni avevano nominato a riferire sui processi verbali già esaminati. Era perchè si conservasse lo stesso spirito nell'esame di tutti i processi verbali ulteriori. E per ciò che si voleva permanente e non rinnovata ogni mese due, di queste proposizioni (come dissi) furono passate senza discussione, la 2.° con molta discussione e si votò poi l'insieme delle tre proposizioni con risultato affermativo, questo si risultò dal processo verbale che fu preso appositamente, ed è per questo che il sig. Presidente Sereni non mise a voti l'altro giorno che si tornasse a fare la nomina della Commissione. Ora però che i membri pare che siano tutti dimissionarii credeva che fosse di necessità che si venisse ad altre nomine.

Il Presidente. — Non esiste lettera di dimissione, quando vi sarà la presenterò al Consiglio per l'accettazione.

Bianchini. — Il sig. Pantaleoni presentò una tale dimissione, ed io e qualche altro ci associammo a lui.

Bonaparte. — Giacché siamo su questo soggetto credo che una altra cosa sia urgente. Sarebbe che la Camera procedesse alla nomina di un altro Vice-presidente. Il Ministero ci ha privato di un Vice-presidente: il nostro Presidente è ammalato; dipende dunque la Camera da un uomo solo che può essere impedito anch'esso. Credo prudenza fissare un giorno per nominare un supplente.

Un Deputato. — Ma Pepoli non ha data la dimissione.

Il Presidente. — Il Presidente non ha che un leggerissimo incomodo, e credo che dimani possa tornare.

Mayr. — Bisognerà proclamare i Deputati.

Il Segretario. — Restano proclamati i Deputati Audinot, e Torre.

Il Presidente. — Ho ricevuto una lettera del professore Orioli il quale dichiara di rinunciare alla qualifica di Deputato. Prego il Segretario di leggerla, onde poi il Consiglio deliberi.

Il Segretario legge la lettera seguente.

Bonaparte. — Propongo che la Camera dichiari fin da ora, che non accetta la dimissione del Professore Orioli.

Il Presidente. — Questa è una cosa che io stesso voleva domandare alla Camera. Quelli che intendono di accettare la rinuncia si alzino. (Interruzione, e mormorio).

Bonaparte. — Egli è evidente, o Signori, che il nostro onorevolissimo collega di Viterbo non ha dato la rinuncia che sotto la falsa impressione che la Camera non gradisce le sue parole. Egli pur troppo spesso volte si è trovato dissenziente dalla Camera, ed io medesimo mi vanto di non avere approvato tutte le sue opinioni, tutte le dottrine che ci ha qui esposto. Ma, Signori, è appunto a quelli che non pensano come noi che dobbiamo prestare più ferma attenzione; e tutta Italia, e tutta Europa converrà con me che non vi è niuno che possa servire di maggior lustro a qualunque assemblea politica, a qualunque assemblea scientifica, a qualunque riunione di uomini illuminati, che quella sommità, che quella non ultima fra le glorie d'Italia, che la città di Viterbo ha mandato in questa Camera. Or dunque, o Colleghi, se egli per un raffinato sentimento di amor proprio, perchè crede il suo onore lesa, ha voluto chiamarci a questa prova, credo che ogni animo Italiano, ogni cuore benefatto, respingerà la sua rinuncia, e lo proclamerà nuovamente per fatto della Camera quale è, e non cesserà di essere, degnissimo Deputato di Viterbo.

Torre. — Io credo che la Camera non abbia l'autorità di accettare o non accettare la rinuncia quando un Deputato non vuole più appartenere alla Camera.

Pantaleoni dal posto legge l'art. 91 del Regolamento che dice: L'accettazione della rinuncia di un Deputato dipende dal Consiglio.

Il Presidente. — Sembra che la domanda pregiudiziale da fare al Consiglio, sia se il Consiglio creda essere nelle sue facoltà accettare o rigettare le rinunzie.

Bonaparte. — Ma sig. Presidente, il regolamento è chiaro. Come vuol dubitare di una facoltà che ci dà il regolamento? Questo non si può mettere a voti.

Pantaleoni. — Prendo la parola perchè fui della Commissione del Regolamento. L'art. 91 di esso vi fu inserito a richiesta dallo stesso sig. Prof. Orioli, e la maggioranza della Commissione, ed io non ero in essa, lo ammise (Voci. È contrario allo statuto.) Le ragioni che s'indicano per opporre, che quest'articolo sia contrario allo Statuto furono presentate e discusse nella Commissione. L'art. dello Statuto dice, che la dignità di Deputato cessa fra gli altri titoli per rinuncia. Ora parve alla maggioranza della Commissione che questa rinuncia dovesse esser fatta in un modo legale, e perciò si volle che fosse accettata dal Consiglio.

Sterbini. — Ciò è ledere la libertà individuale.

Pantaleoni. — Può essere; ma io espongo non la mia, ma la opinione della maggioranza della Commissione. Parve allora che non si dovesse lasciare nell'arbitrio d'un Deputato di lasciare senza rappresentante un Collegio elettorale. Si disse che trattavasi d'ufficio pubblico, a che un'ufficio pubblico impegnava innanzi al pubblico stesso, e che però non dovesse restare nell'arbitrio dell'individuo il mancare ad un pubblico impegno; ma le ragioni si doversero valutare dal pubblico, e però dal Consiglio, che lo rappresenta. Ciò è tanto vero che anche nei paesi dove la rinuncia si accetta, il Deputato anche dopo accettata la rinuncia rimane finché non sia rimpiazzato. Signori, o cattiva o buona regola che sia, è la regola che si seguiva in Francia, e che si siegue anche altrove.

Torre. — Io credo che a qualunque regola, lo Statuto fondamentale nostro non debba cedere. Per conseguenza, se nello Statuto fondamentale è detto che un Deputato cessa di esser tale dopo la sua rinuncia, io credo che la Camera non abbia diritto di accettarla, o di non accettarla. Di più, non si può ledere la libertà individuale. (Vivo dibattimento).

Il Presidente. — La proposizione del sig. Bonaparte, che non possa passarsi a voti su di ciò, è appoggiata da alcuno?

Deputato. — Il sig. Presidente converrà che trattandosi di cosa stabilita nel regolamento, non può formarsene oggetto di votazione.

Bonaparte. — Farò osservare che jeri nel Comitato segreto fu stabilito un precedente terribile contro l'opinione del nostro Vice-presidente; il nostro degnissimo sig. Presidente Sereni non pose a voti nel

Comitato segreto una proposizione perchè contraria allo Statuto. Ora noi dopo 24 ore vorremmo decidere la questione in modo contrario.

Il Presidente. — Un Presidente che non è tiranno deve rimettersi al parere del Consiglio. Farò di più osservare che il nostro Regolamento fu ammesso come provvisorio, appunto perchè si disse che l'esperienza avrebbe meglio suggerito quali correzioni si sarebbero potute portare al regolamento stesso. Ora se noi fin da questo momento vogliamo tener fermo in tutto questo regolamento provvisorio ne verrebbe che per una forza tirannica del regolamento stesso dovessimo commettere errori ad occhi aperti, ancorchè portassero del male. Per questo io credo esser sempre la Camera in pieno arbitrio di votare nelle singole circostanze, e che possa portare qualche modificazione in quelle cose che crederà.

Bonaparte. — L'esperienza può far sì, che quando discuteremo il vero e stabile nostro regolamento profitteremo di questo incidente; ma il voler dire che fin da ora vogliamo e possiamo dipartirci dal regolamento, perchè provvisorio, mi pare una cosa, che la Camera non possa ammettere; e mi dispiace di averlo udito dalla bocca di un insigne giureconsulto, di un Presidente così saggio e imparziale.

Torre. — Credo che nessuno articolo del regolamento fatto dalla Commissione possa sussistere in contraddizione colla legge fondamentale.

Il Presidente. — Torno a domandare al Consiglio, se crede o no, di venire a voti. Siccome il Principe Bonaparte nega che si possa ciò fare, credo di sottoporre a voti la sua proposizione, e dimando alla Camera, se pensi che si possa su questo oggetto venire o no ai voti. Quelli che credono che si possa venire ai voti si levino in piedi.

Voci. — Spiegli meglio.

Bonaparte. — Non si può parlare tra una prova e l'altra.

Il Presidente. — Torno a dire che quelli che credono che si possa venire a voti, nonostante l'articolo del regolamento si levino in piedi. (Sette soli si alzano in piedi). Poichè il Consiglio, ha deciso che debba tenersi fermo il regolamento domanderò ora...

Voci. — No, no.

Bonaparte. — Sì; benissimo.

Il Presidente. — Credo di parlare italiano. Se vogliono stare qui con tumulto non intenderanno. Io ho parlato in questo senso: ho detto che siccome il Bonaparte negava che potesse porsi a voti la proposizione, perchè diceva che non poteva trascendersi dal regolamento, proposizione che io avea impugnata, dunque ho dimandato prima se credeva o no di potersi venire a voti.

Bonaparte. — Questo è lealtà!

Il Presidente. — Quelli che volevano che si votasse, nonostante il Regolamento, io li ho invitati a levarsi in piedi, e ciò in lingua italiana.

Guerrieri. — Questo mi pareva cosa secondaria, e che la prima proposizione doveva essere questa: se la Camera era in facoltà o no di accettare la rinuncia.

Bonaparte. — Sulle cose decise per votazione non si può tornare.

Il Presidente. — Ora dimando al Consiglio che quelli i quali intendono che la rinuncia del sig. Deputato Orioli si debba accettare, si alzino in piedi. (Interruzione).

Bianchini osserva esser necessario di votare nuovamente per non essersi bene inteso la proposizione del sig. Presidente.

Torre. — Appoggio.

Voci. — La controprova.

Il Presidente. — Farò la controprova, e dirò che quelli che credono che si possa venire ai voti nonostante l'articolo del Regolamento (Un Deputato. E dello Statuto) si alzino in piedi.

Voci. — Non c'entra ciò.

Bonaparte. — È cosa definita. Non si lagnino quelli che non ebbero il coraggio di escludere apertamente un collega con cui non simpatizzano.

Il Presidente. — Formulerò dunque in iscritto. (Formula; ma dopo vario parlare fra i Deputati, propone di rimettere la questione alla tornata seguente). Passando ora all'ordine del giorno, si presenta la discussione della legge presentata dal Ministro delle Armi.

Borsari. — L'invasione austriaca aumenta. Oltre il Pontelagoscuro, gli austriaci hanno occupato Francolino, Stellata, Palantone, e Bondeno. Minacce di morte a chi suonerà le campane. Ordini di ritirarsi in casa in certe ore del giorno, sotto pena di morte agl'individui, e di dar fuoco ai paesi. Hanno ritirato i molini del Po dalla destra alla sinistra, cosicchè la città di Ferrara comincia a patire per fame.

Io domanderei al Ministro dell'interno se queste notizie, le quali provengono da tante parti del mio paese, siano vere. Il sig. Ministro dell'interno, (per me rispettabile sempre) risponderà; per me le credo vere perchè la moltitudine dei testimonj che le comprovano, non lasciano luogo a dubbio. Se io chiedessi dei rimedi, forse il leale e generoso Ministro risponderà che bisogna ricorrere all'eroismo delle popolazioni; e allora io non saprei che replicare ad un Ministro, che confida nei miracoli.

Mi rivolgerò al Ministero della Guerra. Il sig. Ministro della Guerra ha domandato dei fondi per l'esercito. Niuna cosa è più giusta di questa, ma permettetemi alcune osservazioni. Posto per principio che noi vogliamo votare questi fondi è troppo giusto che noi vogliamo anche spendere come si conviene. Non vogliamo consumare inutilmente il denaro dello Stato. Nel rapporto del 15 giugno passato il Ministero della Guerra ci faceva sapere come a lui mancava la notizia precisa dell'entità, e numero delle nostre truppe. Diceva però che egli dava opera per avere queste importanti, e necessarie notizie.

Ma quando nel 12 luglio successivo una Commissione eletta veniva a discorrere sul progetto del Ministero della guerra, ripeteva di non sapere ancora il numero delle nostre truppe. ed era già un mese scorso e più. E tuttavolta la Commissione, che non poteva fare altrimenti, lavorava sull'ipotesi presentata dal Ministero; sull'esistenza cioè di circa 19 mila uomini; ma d'allora in poi noi siamo rimasti nella stessa deplorabile ignoranza. Noi dobbiamo votare i fondi; ma non sapendo precisamente per qual numero di truppe essi dovranno servire, io quindi mi rivolgo al Ministro della guerra, e gli dimando, se egli abbia poi finalmente raccolto tutte le notizie positive intorno all'entità del nostro esercito. Ed allora, messa l'ipotesi dell'esistenza di 18 o 19 mila uomini, perdonerà se gli dirigo questa domanda. Come non avete preveduta la possibilità dell'invasione austriaca; e come, dopo la notizia dell'invasione austriaca, non avete mandato un sufficiente corpo di truppe a Ferrara, nella quale città, se vere sono le voci, noi non avremmo che un battaglione scarso di Svizzeri, e nulla più; mentre la poca linea che c'è non vuol servire, e diserta ogni giorno? Anzi non ha guari vi ebbe una baruffa fra gli Svizzeri, e i nostri di linea; poichè volendo costoro evadere da porta S. Giorgio, furono soprattegnuti dagli Svizzeri, sempre prodi e valorosi; che uno uccisero, altri ferirono; non potendo arrestare la fuga dei più. Io affermo che se il Ministro della guerra avesse mandato una forza al confine, ancorchè non imponente, avrebbe potuto avere un interesissimo effetto, poichè gli Austriaci dichiarano ad ogni tratto di non voler far guerra al Pontefice, ma solamente alle popolazioni. (*Indignazione generale*). Sì: questo è il loro discorso. Quanto ai capitoli si potevano mandare nell'interno dello Stato.

Concludo in una parola: o non esiste il numero delle truppe che il Ministro della guerra ha supposto, e noi non possiamo votare i fondi nella quantità che da lui si ricerca; o esiste questa forza, e io non so qual difesa abbia il Ministro della guerra; egli è reo, innanzi a Dio e innanzi agli uomini, delle lacrime e del sangue che poteva evitarsi (*Benissimo*).

*Mamiani*. — Niente di più facile che ficcare e rificcare il dito in questa sanguinosa piaga dello Stato; niente di più facile, che il dipingere quadri terribili delle nostre condizioni presenti; in fine, niente di più facile per chi entra nei particolari della guerra, che mettere l'uno appresso l'altro dei termini contraddittorj, e cavare acerrime accuse, contro i Ministri: ciò che è molto più difficile, e non si fece ancora in questa tribuna si è di suggerire rimedj al male e di particolarizzar quello che il Governo può e deve, secondo voi, porre in atto. La somma che a voi si richiede quest'oggi, o Signori, è la medesima che la Commissione vi ha pur domandato in nome suo; e la somma nè più nè meno, che risponde all'armamento di 24,000 uomini da voi decretato. Qui dunque non entrano affatto le discussioni parziali sul numero tale, o tal altro di soldati. (*Interrotto*). (Permettano che io compia il discorso poi quando...) Se avete dichiarato e voluto l'armamento di 24,000 uomini, e al lato a quello avete pur decretato la somma di 450,000 scudi noi non facciamo oggi se non dimandare, che uscendo dalle lunghe tralite costituzionali piacciavi di votare immediatamente la detta somma; perchè urge di sovenire il Ministero delle armi di qualche denaro, essendo che i fornitori e tutti gli altri i quali debbono provvedere alla sussistenza dell'armata, non solo non hanno fondi, ma sono in considerevole credito col Governo stesso.

Li 18,000 uomini poi, di cui si è fatta menzione comprendono eziandio i capitoli, e secondo la parola stessa del Preopinante, essi dovevano essere scostati dalle frontiere, disposti nelle città interne e invece loro mandate le truppe che non erano strette da patto alcuno; e ciò si è fatto, e ciò si fa per appunto dal Ministero. Si consultino gli uomini dell'arte e diranno essi tutti, che un minor tempo non è possibile d'impiegare di quel che abbiamo noi impiegato, perchè tutte le truppe atte a marciare fossero alle frontiere. Ma siccome piace al Ministero maneggiare le cose con semplicità e schiettezza, e

non uscire di un atomo solo dalla sua lealtà consueta, io dico e ripeto, benchè sappia che dole all'universale, e dole moltissimo a me medesimo che lo pronunzio, io dico e ripeto per la centesima volta che sotto l'aspetto meramente tattico e militare le nostre forze non sono sufficienti oggi a respingere una gagliarda invasione straniera; ma a ciò deve supplire il valore e il coraggio disperato delle popolazioni e realmente esse ragionano ed operano secondo me, meglio di parecchi che qui ci parlano. Le popolazioni vengono costituendo ovunque comitati di guerra; pongonsi perciò in istretta relazione coi Presidi, e domandano di armare nuove guardie mobilitate. Su tali dimande istesse noi vi presenteremo domani un progetto di legge. Questo è pur qualche cosa; il rimanente è declamazione.

*Bonaparte*. — Signori, questi fondi, che con tanta istanza ci domanda il Ministero noi vogliamo decretarli; bisognerebbe non essere italiano per esitare un momento a decretare questi fondi, ma lo scopo nostro nel decretare questi fondi è che siano utili alla Patria. Si è pronunciata a questa tribuna la parola *sciacciaquo*, e questa parola non la pronunziò già un labbro ingiusto, ed inurbano, la pronunziò il labbro cortese ed equo, il labbro gentile dello stesso Ministero dell'Interno. Signori l'urgenza dei fondi non esiste; il Ministro delle Finanze lo ha assicurato ad un nostro rispettabile collega; basta che la massima sia qui proclamata. Ebbene fin da questo momento io credo d'essere interprete di tutti quando dico, che la massima è già decretata. Sia pur certo il Ministro delle Finanze, che se egli fin da oggi anticiperà i fondi necessari, tre o quattro cento mila scudi, che esso ha nella cassa; questi a tempo debito saranno ripianati dalla Camera; l'assertiva di urgenza o Signori è una di quelle arti ministeriali delle quali abbiamo avuto tanti esempj. Io non voglio tornare sulla rinnovata commedia del francese Molière che lo stesso Ministro dell'Interno ci confessava non essere altro, che un arte ministeriale. L'urgenza viene ora sostituita alla morte simulata!... l'urgenza non esiste più che non esisteva quella!... i fondi ci sono; il Ministro lo sa: il Ministero è sicuro, che la Camera gli accorderà non solo questi, ma ben altri fondi per la guerra dell'indipendenza. Io vi dirò o Signori, in che dovremmo riconoscere urgenza: dovremmo convenire per fare gustare i frutti del regime costituzionale alle nostre oppresse popolazioni... Vi sarebbe urgenza di metterci efficacemente in guardia contro la dilapidazione; urgenza soprattutto che il Ministero si metta una volta d'accordo col Principe; che più a nostro danno non cozzassero due volontà! Se il Sovrano gradisce i servigi dei Ministri accordi loro una volta tutto il potere ministeriale; e se non li gradisce si consumi una volta il necessario divorzio senza subire due volontà, come con nostro ribrezzo vediamo. Porgo la Gazzetta Ufficiale di jeri, ove il Ministero riceve un nuovo insulto al quale la Camera risponderà per esso, quante volte esso intenda sopportarlo come tanti altri. (*Ministro dell'Interno* — all'ordine del giorno. *Ed altre voci lo ripetono*.) Questi sono i mezzi, che io suggerisco per salvare la patria in pericolo. A me fa specie, che a un Deputato, che vuole spiegare la sua opinione in circostanze così importanti, si venga a rispondere con un miserabile ordine del giorno!... Signori, i Ministri ci vogliono far credere, che ci è urgenza: urgenza non ci è. Niuno desidera più di me votare questi fondi; fin da questo momento li garantisco al Ministero in nome di tutti i miei colleghi; ma il ministro si sottoponga alle condizioni della nostra commissione, che ha fatto un rapporto patriottico, degno di questa camera; e la Camera certamente mi permetterà senza gridare all'ordine del giorno di leggere alcuni articoli di questo rapporto; (*Legge i principali articoli del rapporto*.) Dunque la nostra commissione per organo di quell'esimio italiano, che risplende chiarissimo per 26 anni di esilio, ci garantisce il buon impiego di questi fondi, garanzia senza la quale la nostra Camera meriterebbe la taccia d'inconsequente (*Legge altro articolo*.) Indispensabilissimo è questo secondo articolo, e così il terzo e via discorrendo. Insomma io domando, che la commissione sia ascoltata come merita il suo savio e ponderato rapporto. Se il Ministero avesse creduto alla urgenza avrebbe già adempiuto una parte di queste condizioni; io torno a dire che la vostra Commissione ci ha segnato la strada del dovere: il Ministero avrà tutto da noi se si sottopone alle di lei giuste esigenze. Ripeto che fin dal momento della presentazione il mio parere, e quello di molti de' miei colleghi, è stato di garantire al Ministro delle Armi i fondi necessari per una guerra santa, per una guerra tutta italiana, per la guerra dell'Indipendenza nazionale.

*Mayr*. — Signori, io ho domandato la parola, per rispondere a ciò, che diceva il Ministro dell'Interno riguardo alla difesa della linea del Po. Ei tentava persuadermi, che la incursione austriaca è troppo gagliarda, che noi non abbiamo forze da opporre. Da queste premesse voi vedete quali conseguenze fatali discenderebbero. (*Viene interrotto*) Io debbo rispondere a un tale obbietto e per questo ho domandato la parola, (*Voci*. Questo mi pare, che sia stato detto). Io dico, che per giudicare della possibilità della difesa della linea del Po è uopo conoscere lo stato degli eserciti belligeranti. Radetzky col

grosso delle sue forze si trova vigorosamente incalzato sul Mincio e sull'Adige dall'esercito di Carlo Alberto. Ivi si trova come incatenata la possa maggiore dell'oste austriaca. Welden con circa 20 mila uomini blocca Venezia, e non può disporre, che di 5 o 6 mila uomini lungo la linea del Po. L'intenzione di lui non è d'invadere il nostro Stato, ma unicamente di mettere a rubba le nostre provincie; da quella parte non è da temere una invasione di un forte esercito a cui non ci sia dato di resistere; poche forze bastano per respingere dei saccomanni, e le truppe che abbiamo disponibili nello Stato possono servire a tal' uopo. Si obbietta che molte delle nostre truppe sono strette dalla capitolazione di Vicenza e di Treviso, che queste non sono disponibili, ma secondo il rapporto del Ministro della guerra abbiamo 8, 9, 10 mila uomini circa non capitolati. Perchè, come osservava il mio onorevole collega di Ferrara, il mio rispettabile concittadino Borsari, non si è disposto di queste forze per la difesa della linea del Po, perchè non se ne dispone? Dico questo per rispondere al Ministro dell'interno affinchè non si disperdi della difesa della linea del Po, e del nostro Stato.

L'illustre sig. Preopinante il deputato Bonaparte ha detto di non volere votare la legge oggi propostavi, se non che sotto certe condizioni, perchè non la crede urgente. Io ho appartenuto alla commissione che ha esaminato la detta legge. Quella legge, o Signori, è giusta, quella legge è urgente: io la voto; noi dobbiamo votarla. Pensate di quale responsabilità noi ci caricheremo in faccia al paese se rifiutassimo i fondi, i quali vengano domandati. Ai nostri soldati mancherebbe il soldo, e forse fra pochi giorni ne avverrebbero gravi inconvenienti e gravi disordini; ne verrebbero rapine, e forse la rivolta.

Ora, signori, io passo ad altre cose; forse direte che non sono all'ordine del giorno, ma permettete che io vi intrattenga per un momento della situazione del nostro paese.

Io voto come dissi per la legge a noi sottoposta perchè è urgente; ma è l'ultima legge per cui voto durante l'attuale crisi Ministeriale. Di tutti i nostri mali è principalissima cagione la crisi Ministeriale, alla quale bisogna porre un termine. Io credo che siamo ridotti in tale stato che la Camera debba usare di una preziosa sua prerogativa, di un rimedio straordinario costituzionale, che è quello di rifiutare le leggi che vengano proposte dal Ministero fino a che un Ministero nuovo non si sarà costituito.

Volgete attorno lo sguardo; guardate quale è la situazione della nostra patria. Dappertutto si agitano i partiti, dappertutto è anarchia. Gli elementi repubblicani non mancano nelle Legazioni; non vi manca una forte fazione, che vuole la dedizione a Carlo Alberto. Il partito retrogrado rialza il capo, si rianima e torna a sperare. In più di un luogo trovi comitati militari approvati dal governo, ma che agiscono indipendenti dal governo, trovi commissioni amministrative che non ricevono gli ordini dal governo: insomma sotto altra forma sotto altro nome noi abbiamo dei governi provvisori. Intanto le diserzioni assottigliano le file delle truppe di linea.

Noi abbiamo conosciuto questi mali, o Signori, prodotti in massima parte dalla crisi ministeriale, o perciò abbiamo dichiarato la patria in pericolo. Ma a questa dichiarazione sono poi succeduti de' fatti, che corrispondano alla dichiarazione stessa, e a questo stato di cose? Dopo, che abbiamo fatto che degno fosse di noi? Nulla. Io vi proponi una commissione da eleggersi in seno della Camera per provvedere alle attuali urgenze, ma ad una parte della Camera questa risoluzione pareva troppo arrisicata, pareva a molti che ci conducesse a misure estreme, alla Dittatura, a una costituente; ed io ritirai la mia mozione.

Il Presidente sospese dipoi le nostre tornate stimando che fosse questo un mezzo più efficace per affrettare il termine della crisi Ministeriale; ma anche questa misura dispiacque a molti. Le nostre tornate si sono riprese; eccoci qui riuniti di nuovo. Ora che faremo? qual rimedio opporremo all'odierna critica situazione? A mio avviso, oggi, o Signori, non rimane che l'opposizione sistematica al Ministero. Io, o Signori, fo la solenne dichiarazione, che intendo appigliarmi a questo estremo rimedio costituzionale dell'opposizione sistematica. Questo mezzo è legittimo e si adopera in tutti i governi costituzionali. (*Interruzione. Pantaleoni*, giammai da gente onesta). Ma dichiaro in pari tempo che non intendo fare opposizione al Ministero Mamiani, ma unicamente alla crisi Ministeriale. In Mamiani è incarnato il pensiero italiano: egli ha avuto il battesimo delle persecuzioni; egli ha sofferto l'esilio per la causa italiana. L'onore e gli interessi d'Italia non si possono depositare in mani più pure e sicure. La sua vita passata risponde dell'avvenire. Ma si sorta una volta da questa calamitosa posizione, da questa fatale incertezza. Che il Ministero si scompenga, poi si ricompenga, che il Ministero Mamiani, accresciuto e rinvigorito di nuovi elementi di azione, ricomparisca nella nostra Camera; io l'appoggerò. Ma che parlo di me? La Camera tutta l'appoggerà, il paese gli farà plauso. Ma si rompano gli indugi. Che il Ministro si presenti al Principe, gli dipinga coi colori più foschi, e per conseguenza più veri, la condizione del paese. Gli

fissi un termine, un termine breve, dopo il quale cesserà di essere Ministro; e allora o ritorni il Ministero Mamiani riformato; o venga un Ministero nuovo, sia un Ministero meno buono dell'odierno: sarà meno danno un Ministero debole, che un Ministero, il quale astretto dalle circostanze si è veduto costretto dichiararsi cadavere, cadavere in mezzo all'anarchia e alla dissoluzione.

**Sterbini.** — Domando la parola.

**Bonaparte.** — Due parole per un fatto personale. Il nostro onorevole Collega, ha male inteso le mie parole. Egli ha creduto, che io mi ricusassi a votare questa legge, e negassi l'urgenza; io anzi ho detto, che voterei la legge, che conoscevo l'urgenza di aprire il credito se non di fare i fondi, e soltanto ci apponevo le condizioni proposte dalla nostra commissione.

**Sterbini.** — Convengo col Preopinante. Signori, non possiamo negare i 500,000 scudi dimandati dal Ministero. Negandoli, gran parte della responsabilità ricadrebbe su questa Camera. Le conseguenze che ne potrebbero accadere, cadano sul Ministero che si è dichiarato responsabile di tutti i suoi atti, di tutte le sue operazioni. Domando però solo al Ministero per qual ragione, dopo che si è deciso di votare i fondi per 24,000 uomini, dopo che si è deciso che questi fondi servirebbero per acquistare i necessari materiali da guerra, armi, munizioni, non si sia nemmeno parlato dei 2400 uomini, nè di questi altri apprestamenti militari di cui non si fa parola affatto. Venga il Ministro e ci parli in questa legge dell'armamento di 24,000 uomini, ci parli di quel bel considerando che aveva posto in un'altra legge, il quale diceva, considerato il bisogno di provvedere alla indipendenza dello Stato. Con questo potrà assumere nuovamente il patto di continuare la guerra con tutto l'impegno e con tutta la forza, mentre la Camera darà ad esso e con tutti i fondi necessari per continuare la guerra, e allora noi saremo più tranquilli, e allora il paese saprà che questi non servono per i soli 6000 uomini, ma servono per rimpiazzare la truppa e per le circostanze presenti di tutta l'Italia. Noi vogliamo che si confermi in questa nuova legge l'ordinanza dei 500 mila scudi i quali ha già deciso la Camera per l'armamento dei 24,000 uomini per la difesa o per la indipendenza della patria. Dall'altra parte ci dice il Ministero, bisogna ricorrere al coraggio delle popolazioni; il Ministero sa bene da qual fonte (e non ha bisogno che io qui lo sveli) da qual fonte derivi il raffreddamento delle nostre popolazioni. Noi siamo abituati a leggere nelle storie dei vari popoli quando si sono procacciati la libertà e l'indipendenza; esempi generosi e magnanimi d'un entusiasmo senza limiti. Noi conosciamo la storia della Grecia, la storia della Spagna, miei Signori. Là la croce precedeva sempre i cannoni; sul campo di battaglia si sentiva prima la preghiera del sacerdote e poi l'inno di guerra. Da noi non accade così, lo dirò francamente, il clero non è salito all'altezza che Iddio gli aveva assegnato, non ha sentito l'amor di patria come lo ha sentito il clero di Lombardia che spontaneamente ha versato i suoi tesori per la causa santa della indipendenza; se questo accadesse non dovremmo ora votare per i 500,000 scudi e ricorrere alle borse dei particolari già troppo impoverite.

**Mamiani.** — Per i 24,000 uomini decretati, l'Assemblea diceva (Voci. — Alla Tribuna) sono due parole: non aveva che una sola spiegazione da dare (Dalla Tribuna). Il Deputato, che qui mi precedeva, ha parlato de' 24,000 uomini; questi 24,000 uomini sono stati decretati dall'Assemblea, e per fatto, e per dovere accettati dal Ministero, imperocchè egli non si è opposto al decreto dell'Assemblea. Non cade dunque nessun dubbio su ciò che il Ministero possa non volere l'armata dei 24,000 uomini. La presente legge non ha per iscopo altra cosa fuorchè supplire, come il testo lo dice, al soprappiù del preventivo; tale soprappiù cade specialmente sopra i 6000 uomini decretati da questa medesima Assemblea. Mi sembra che la mia spiegazione sia chiara ed evidente e non ammetta dubbio veruno.

**Voci.** — Perché particolarizzarli?

**Mamiani.** — Perché 18 e 6 fa 24.

**Borsari.** — Credo di aver diritto che si risponda alla mia interpellazione. Io ho dimandato se siasi verificata l'esistenza di 19,000 uomini, che erano preconizzati, per dir così, nel primo rapporto del Ministero ed erano messi in ipotesi dalla Commissione.

**Il Ministro delle Armi.** — Sicuramente il domandare appunto con questa legge, seguendo quanto la Commissione aveva progettato, non ho dimenticato l'altra parte d'incarico che la Commissione stessa esigeva per la parte di armamento per l'effettivo che vi è esistente, non è un conto facile; mentre molti corpi disciolti hanno lasciato le armi nei depositi, molti le trasportano da una provincia all'altra, molti col cambiamento che sempre si effettua nella truppa alla frontiera non si può esattamente avere una risposta dai Quartier-Mastri, e da altri a cui appartengono queste indagini. Mi sono occupato più che altra parte della Commissione sull'organizzazione di 24,000 uomini, mi parve questo lo scopo il più interessante della Camera e fin dall'altro giorno io scrissi al signor Presidente Avvocato Sereni, che io l'avevo in pronto, e quando vorranno pren-

dere cognizione di questo progetto di regolamento, lo potranno pur fare. In quanto al traslocamento delle truppe io credevo di aver l'altro giorno dimostrato, che ciò che era nostra possibilità, si era fatto. Le truppe avevano a percorrere una distanza nell'interno di 300 e più miglia. Questo non si è potuto fare colla sollecitudine di un giorno, di un'ora, come forse tutti desideravamo; ma questo si va facendo con tutta esattezza. Il numero esatto delle truppe è verificato in 17,000 uomini (Voci. — Come si dice dunque 19). I 1300 in più sono cavalli. Ma su questi uomini devono riflettere che moltissimi vi sono da prelevare al servizio attivo di Linea. Vi sono per esempio circa 3600 che sono Carabinieri, che non possono essere mobilizzati da un momento all'altro, particolarmente nello stato in cui sono le Province, vi sono dei Veterani, i quali sicuramente non crederei di mandarli al campo con una vera utilità. I depositi ancora de' Battaglioni non si devono dimenticare ove sono gl'infermi ed inabili a delle straordinarie fatiche. Dunque tutto quello che si poteva, si è messo in opera, si è spinto alle frontiere, quasi tutto marcia, come già dissi l'ultima volta, meno il battaglione di Civitavecchia, il quale attende il trasporto di un vapore per raggiungere la frontiera più sollecitamente.

**Il Presidente.** — Il signor Ministro delle Armi ha diretto la presente lettera al signor Presidente Sereni, che io per lui leggerò al Consiglio (legge).

**Bonaparte.** — Direi dunque che il Ministro formulasse l'ammenda, perchè allora saremmo sicuri che manterrebbe la promessa da lui redatta: egli ha riconosciuto dover ammettere anche il terzo considerando: e mercè le anticipazioni del Ministro delle Finanze, come ho già detto, non abbiamo bisogno di votare i fondi. Guarentiamo il credito, ciò varrà come se i fondi fossero votati.

**Sterbini.** — Dimando solo al Ministero se questi 24,000 uomini basteranno o no. (Il Ministro delle Armi ha proferito dal posto alcune parole per chiarire la questione, ed il sig. Sterbini ha finito dicendo: si vede che non v'è intenzione di fare un grande armamento.)

Richiama il Presidente all'ordine del giorno, ed il Segretario legge la proposta di legge formata dal Ministro delle Armi. Legge quindi l'articolo 1.

**Il Presidente.** — Hanno osservazioni da fare su questo articolo?

**Bonaparte.** — Io propongo che la Camera voti quest'articolo com'è, salvo di aggiungere un terzo articolo che io credo necessario a garanzia del Paese.

**Fusconi.** — Signori, la Commissione crede di dare qualche schiarimento intorno alla questione, ed è che dei scudi 665,000, che rimane ad avere ancora il Ministero delle Armi sul preventivo del 1848, non può consumare pel mantenimento dei 24,000 uomini nei mesi di agosto e settembre altro che circa 30,000 scudi, quando gli restano ancora circa 60,000 scudi, come consta dal rapporto stesso. Oltre a ciò resteranno alcune centinaia per spese di armamento, di vestiario, di trasporti ed altro. Quindi, supposto che abbia già esistito al 1. di agosto, non occorre più altro. Sembra dunque più che conveniente l'aumento di scudi 504,000; ed è probabile che resti qualche somma, la quale dalla Commissione è stata lasciata al Ministero delle Armi per quelle contingenze che non si possono prevedere.

Il Presidente invita a leggere l'articolo 1. sull'aumento del preventivo per le spese della guerra: il sig. Segretario lo legge, e posto a voti, è approvato ad unanimità.

Il Segretario legge l'articolo 2.

**Il Presidente.** — Quelli che intendono di approvare l'articolo secondo si levino in piedi, quei che no, siedano. (È approvato.)

Il Presidente ordina che si legga per intero il progetto di legge, che resta approvato.

Si passa alla lettura del Regolamento sui corpi speciali della Guardia Civica, già dal Consiglio votato nei singoli articoli, e si approva nel suo intero.

**De Rossi.** — Signori Colleghi: appena eravamo congregati in questo luogo per trattare degli affari dello Stato, abbiamo concordemente detto di volere sante le nostre proprietà, e nel tempo stesso ogni vincolo che le inceppasse. Lo volevano il favore dovuto al commercio, l'incoraggiamento che aspetta l'agricoltura. Di più: la natura, la quale aborrisce qualunque ineguaglianza anche di beni di fortuna fra persone strette fra di loro coi medesimi vincoli di sangue. Il recidere dunque questi vincoli era un nostro dovere preciso. A questo scopo tende la proposta di legge, che io sottopongo alla vostra discussione. (Legge.)

**PROGETTO DI LEGGE**

SULL' ABOLIZIONE DELLE SOSTITUZIONI.

1. Le sostituzioni d'ogni specie, ed a favore di qualunque persona, o corpo morale ordinate per atti fra vivi, e di ultima volontà sono vietate.

La volgare, impropriamente appellata sostituzione, è conservata.

2. È proibito di prescrivere cumuli, e multipli di rendite in aumento delle sostanze relitte. Se la persona che deve raccogliere i beni così vincolati, è incerta e futura, i beni si devolvono agli eredi intestati dell'istitutore, o trattandosi di titolo singo-

lare resteranno a vantaggio dello scritto erede diretto. Se la persona è certa, e vivente, andrà immediatamente al possesso, e godimento dei beni medesimi, come se il vincolo non fosse imposto.

3. Sono interdetti gli usufrutti progressivi ossia transitorii, da generazione a generazione o famiglia, ed anche da persona a persona, quantunque si dichiarino il titolo di usufrutto formale.

Non è vietato di lasciare ad uno l'usufrutto, ad altro direttamente la nuda proprietà.

Quindi nel caso d'ingiunta progressività di usufrutto in onta alla legge, cessato il primo usufruttuario, l'usufrutto cederà immediatamente al proprietario nominato.

4. Le sostituzioni, cumuli, e multipli, gli usufrutti progressivi ordinati avanti la pubblicazione del presente decreto, dei quali non sia ceduto il giorno, ossia non aperta la successione per la vita del disponente, o per la non purificata condizione possibile, rimangono aboliti e senza effetto.

5. Le sostituzioni, per le quali all'epoca della pubblicazione del presente decreto è ceduto il giorno, ossia aperta la successione colla morte dell'istitutore, o coll'avvenimento delle imposte condizioni, avranno effetto, e si risolveranno a prò di quelli, che al civile congiungono il possesso materiale dei beni vincolati, o hanno diritto di conseguirlo.

Riguardo ai cumuli, e multipli, se l'attuale chiamato è persona certa, e vivente, i beni vincolati si renderanno liberi in esso; se persona incerta, e futura, apparterranno agli eredi intestati dell'istitutore e nel caso di disposizione singolare, agli eredi scritti, avuto riguardo all'epoca della morte.

Quanto agli usufrutti progressivi, consumato il possesso dell'attuale usufruttuario, l'usufrutto si consoliderà colla proprietà nell'invitato a questa come al §. 3. dell'Art. 2.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della pubblicazione del presente decreto.

Questo progetto non abbisogna di dichiarazione.

**Cicognani.** — Oggi sono quindici giorni che ho depositato sulla banca del Presidente, facendone le veci appunto il sig. Sturbinetti, tre progetti di legge, uno per l'organizzazione dei Tribunali, uno per la revoca di certe disposizioni legislative in vigore, tra le quali quella dell'abolizione de' fide-commissi, dei cumuli degli usufrutti progressivi e delle enfiteusi *ex pacto et providentia*, delle quali ultime il sig. Ministro nel suo progetto non ha fatto motto, quantunque restano il carattere di veri e propri fide-commissi. Questi miei progetti sono stati posti all'ordine del giorno per discuterli, incominciando da quello del dì 17 del mese corrente. Oggi viene il sig. Ministro e propone una legge. Io credo di aver diritto alla priorità. E se mi si dirà che le proposte dei Ministri si discutono prima di quelle dei Deputati, risponderò che questo accade soltanto quando queste sieno proposte contemporaneamente.

Oggi che il sig. Ministro viene, corsero già quindici giorni che questi progetti sono stati depositati alla banca del Presidente. Forte del diritto che abbiamo tutti di presentare progetti di legge, e di esigerne la discussione a seconda dell'ordine con cui furono esibiti, ne dimando la priorità, o tutto al più che questo progetto sia rimesso alla Commissione per averne ragione insieme col mio.

**Bonaparte.** — Mi unisco alla proposizione del venerato Deputato di Roma, e protesto contro questa nuova arte ministeriale per voler superare la Camera.

**De Rossi.** — Se crede che sia una nuova arte ministeriale è costretto a provarlo. Posso dirle che io non conosco niente delle cose or ora dette. Quindi se nella leale condotta del ministero si volesse vedere un'arte ministeriale, dirò che si asserirebbe il falso.

**Il Presidente.** — Per porre fine a questa discussione si stamperanno i progetti, e si rimetteranno alle Sezioni, perchè poi ne facciano analogo rapporto.

**De Rossi.** — Porto a cognizione di questo rispettabile consesso che una Deputazione per parte degli Israeliti della città di Roma dimandava che a tenere degli articoli 4 e 25 dello Statuto fondamentale fosse dichiarato che gl'Israeliti sono a parte dei diritti civili. (Voci. — Non vi è bisogno di dichiarazione!) Altra volta ho detto che era inutile il venire alla tribuna, quando il discorso poteva ben cominciarsi, ma non proseguirsi. (Prosegue) Si è creduto che la richiesta dichiarazione sarebbe una interpretazione avente forza di legge, quindi di pertinenza del Consiglio: portata la dimanda alla discussione del Consiglio di Stato, egli, a maggioranza di voti, ha creduto che gl'Israeliti dovessero esser messi a parte dei diritti civili. Eccoli intorno a ciò un progetto di legge. (legge.)

Vista l'istanza avanzata dalla Università degli Israeliti diretta a far dichiarare la loro ammissione all'esercizio dei diritti civili pel disposto degli articoli 4 e 25 dello Statuto fondamentale:

Visti ed esaminati i citati articoli:

Considerando, che col proclamarsi nell'articolo 4 l'eguaglianza di tutti i Cittadini in faccia alla legge, si sono voluti accordare anche di necessità quei diritti, che nella privata condizione di ognuno, costituiscono la materia di esercizio dell'eguaglianza stessa, ed il mezzo per conseguirla.

Che sebbene nell'accennato articolo precipuamente si tratti dei Tribunali giudicanti qualsiasi classe d'individui senza eccezione o privilegio, pure è

indubitato, che la conseguente declaratoria di parità è in senso generico, come non è men vero, che questa parità non si otterrebbe nei giudizi, se con egual possesso di diritti civili non si misurassero i contendenti.

Considerando, che l'articolo 25 avendo limitato la necessità di professare la Religione Cattolica pel solo godimento dei diritti politici, riguardanti la cosa pubblica, ha meglio spiegato con quell'unica eccezione, la latitudine dell'eguaglianza nei privati interessi fra tutti i statisti, indipendentemente da qualunque rispetto religioso.

Udito il Consiglio di Stato.

Conseguita l'approvazione dei due Consigli deliberanti.

Ottenuta la sanzione Sovrana:

Decreta:

I. Dal 5 Giugno, giorno dell'attivata legge statutaria, gl'Israeliti tutti domiciliati nello Stato Pontificio sono investiti del pieno possesso dei diritti meramente civili.

II. Il Ministro di Grazia e Giustizia, e dell'Interno provvederanno alla piena osservanza della presente declaratoria.

Rimane che parli del regolamento organico dei tribunali.

Nello Statuto fondamentale l'articolo 65, se non erro, dice quali saranno le cose che per prime dovranno farsi nella sessione attuale. La legge sui Municipii: il codice di Polizia. Le leggi intorno ai Municipii si vanno ponendo in discussione nel Consiglio di Stato il codice di Polizia anch'esso si va preparando. La riforma della legislazione civile e criminale, ebbi già altra volta l'onore di dire ai rispettabili Colleghi, che doveva avere il suo incominciamento dal regolamento organico dei Tribunali. Ora la regolare compilazione di questo regolamento esige che innanzi a tutto si stabilissero alcune massime, alcuni principii fondamentali, direttivi dall'opera. Su questi principii medesimi l'esempio delle civili nazioni, le quali ci hanno preceduto nelle riforme delle loro leggi, l'esempio dico, che queste civili nazioni ci han dato, ha fatto vedere quanta varietà di opinioni siasi manifestata. Di fondare quindi queste massime non poteva il Ministero non occuparsi.

Interpellato il Consiglio di Stato, ha dovuto osservare ritenersi da quel consenso opinioni diverse da quelle, in cui era il Consiglio dei Ministri. Le quali opinioni (dei signori Consiglieri di Stato), comechè di uomini di molto intendimento, non possono non essere sensatissime, e quindi non meritare la riflessione del Consiglio dei Ministri. Se ne occupano egli, e, presa la risoluzione, sarà immediatamente sottoposta alla saviezza del Consiglio dei Deputati.

Bonaparte. — Signori, la verità è una, tutti lo sanno, e il sig. Ministro della Giustizia ha ripetuto una giustissima sentenza col rinnovarci quest'assicurazione, della quale certamente non abbiamo bisogno. Siccome la verità è una, dirò al Ministro, che il Deputato Cicognani è stato il primo a portare la legge sull'abolizione dei fide-commissi, e che io sono stato uno dei dieci che ho avuto l'onore di sottoscriverla. Credo che non sia regolare che un Ministro venga a portare tre progetti di legge uno diverso dall'altro, e che noi dobbiamo essere obbligati di udire tre progetti di legge, senza poter fare a ciascuno le osservazioni almeno pregiudiziali. So benissimo che i progetti di legge vanno stampati e distribuiti alle Sezioni, ma in quanto al secondo io vengo appunto ad oppormi che sia stampato e distribuito alle Sezioni. La Camera sarà, senz'altro, dell'avviso del Ministero: ciò non toglie che io voglia dire alla Camera le mie ragioni, e venga a dichiarare essere quel progetto sugli Israeliti dell'indole appunto di un altro progetto che egli ha qui portato, e contro il quale ho protestato come inutile. Veniva ad escludere iniquità che lo Statuto ha già abolite. In forza dello Statuto godono i diritti civili tutti quelli che non sono meno uomini di noi. Poco a me preme che il Consiglio di Stato abbia discusso, ed anzi dichiarato una verità alla maggioranza di un voto; giacchè quand'anche fosse stato quel Consiglio (ho l'ardire di dirlo) contrario, quand'anche tutto il Ministero fosse contrario agli Ebrei, ciò non toglierebbe che essi abbiano quei diritti riconosciuti implicitamente dallo Statuto. E mi fa meraviglia che i nostri Ministri, i quali si arbitrano talvolta a pubblicare vere leggi sotto la forma di ordinanze o declaratorie ad uso cardinesco; mi meraviglio, dico, che i nostri Ministri non abbiano in questo caso riconosciuto l'opportunità di emanare una Ordinanza ministeriale, che dichiarasse gl'Israeliti essere uomini come tutti gli altri. Questa Ordinanza avrebbe fatto loro grande onore presso il Popolo, presso l'Europa tutta, mandando così in esecuzione lo Statuto; voler poi domandare la proclamazione di simile verità alla Camera è una petulanza.

De Rossi. — Il sig. Deputato Bonaparte sostiene, che questa sia una cosa da dichiararsi con una semplice Ordinanza, cioè a dire, se gl'Israeliti sieno o no a parte dell'uso dei diritti civili. Ma l'Ordinanza ministeriale non avrà forza di legge, che è quanto dire, i tribunali, e tutte le persone che dovranno giudicare non saranno tenuti a rispettarla. Chi potrà fare delle dichiarazioni che abbiano forza di legge? Chi è che si arroga questo diritto, se non la Camera?

Borsari. — Io non posso convenire colla senten-

za del rispettabile preopinante sig. Principe Bonaparte; io sono interamente col Ministero: credo che una declaratoria non potrà far male, ma per contrario porterà utilissimi effetti. Quante liti, Signori, preverremo con una parola, quanti arbitri, quante false interpretazioni potremo troncare!

Mayr. — Il nostro ufficio principale è quello di far leggi; ma finora non siamo stati d'accordo sulla forma da dare a queste leggi. L'incertezza in cui ci troviamo noi è la stessa in cui si trovava, e credo si trovi ancora, l'Alto Consiglio. Dunque io credo che sia cosa essenziale, che la forma delle leggi venga una volta stabilmente fissata, anche per evitare delle questioni che si rinnovano ad ogni proposta di nuove leggi.

Io non approvo la forma che si è adottata dal Ministero, la qual forma è questa:

Il Ministro ec.

Considerato ec.

Udito il Consiglio dei Ministri:

Conseguita l'approvazione dei due Consigli deliberanti:

Avuta la sanzione di SUA SANTITÀ':

Decreta.

Decreta, vi dimando io, il Ministero o la Camera?

Con questa formola ministeriale, le Camere si vedrebbero quasi ridotte a corpi consultivi. Siffatta formola è contraria allo Statuto, ai nostri diritti, e alla pratica di tutti gli altri Stati costituzionali. Lo ripeto, non è il Ministero che decreta, sono le Camere che decretano. D'altronde io sono d'avviso che le leggi debbano essere intestate col nome del Sovrano. Si tratti di Stati costituzionali, o monarchici o dispotici, dappertutto troviamo intestato il nome del Sovrano. Nelle Repubbliche è intestato il nome del Presidente, o del Capo della Repubblica. È sempre il Capo del potere esecutivo, in nome del quale si promulgano le leggi. Egli è per questo, o Signori, che io vi propongo la forma degli altri Stati costituzionali Italiani, e del Piemonte specialmente. Perciò dovremo formulare le leggi così: « PIO IX ec. Considerato ec. » L'Alto Consiglio, e il Consiglio dei Deputati hanno adottato, noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

Lo Statuto non dà ai Ministri altro dritto, se non che di eseguire le leggi: essi le contrassegnano, e ne sono responsabili. Io non ho mai potuto intendere per qual ragione i nostri Ministri non vogliono intestare col nome del Sovrano le leggi. Forse perchè è un Principe Sacerdote? ma se è Sacerdote e anche Principe temporale; e non si può sottrarre ad alcuna incumbenza che sia propria del Principato temporale. E quale più nobile ufficio che quello di pubblicare le leggi? Ma si disse delle altre fiate: vi possono esser delle leggi che male s'intesterebbero col nome del Pontefice. Ma si vorrà parlar per avventura di leggi antimorali o antireligiose? Ma noi non abbiamo certo intenzione di far leggi immorali o antireligiose. Da ciò si vede che siffatta eccezione è vana. Altri eccezionano lo stile della Curia Romana, dicevano: ma il Pontefice non pubblicava in nome proprio le leggi; le pubblicava per mezzo di Cardinali o Prelati, i quali erano preposti ai pubblici ministerii o dicasterii; la formola usata era: sentito l'oracolo della viva voce di S. Santità. Questa osservazione fu fatta, ben lo ricordo, da qualche Deputato. Tale formola si vorrebbe che si usasse ancora o altra consimile. Signori, lo Statuto ha cambiato ogni cosa. Lo stile della Curia Romana (sia lodato il cielo) è spento per sempre negli affari temporali, e noi dobbiamo seguire la forma ch'è conforme allo Statuto: e quindi nello stabilire che la legge sia pubblicata in nome del Sovrano, la Camera stabilirà ciò che vuole lo Statuto. La natura del Principato Ecclesiastico non è un motivo per cui dobbiamo accettare altre pratiche diverse da quelle che si seguono negli altri stati costituzionali. Vorrei poi che il Ministero in generale fosse più attento a queste forme le quali sono più che non si crede interessanti. Noi abbiamo veduto presentare in passato al consiglio delle ordinanze in luogo di leggi, quando a tutti è noto che il Consiglio non fa ordinanze, ma leggi. Se ne adducevano certi motivi non plausibili, ben lo ricordo, come quello di dovere evitare la necessità del concorso di uno dei tre poteri dello Stato. Cosa vana, come ciascuno vede, nè voglio ripetere con vostra noia quanto altre volte ne dissi. Il Ministero è talmente non curante delle forme, che ci ha presentato il regolamento della Guardia Civica senza legge. Noi come dobbiamo approvare il regolamento? Con una legge. Ebbene si è presentato il regolamento, ma non la legge.

Ora richiamerò la vostra attenzione su di un oggetto che certo non è di forma; ma è cosa sostanziale e fondamentale. È mestieri che costi della Sanzione Sovrana, la quale non potrà risultare se non che dalla firma del Sovrano. La Legge dopo firmata dal Sovrano converrà che sia depositata in un pubblico Archivio; diversamente le nostre leggi potranno riuscire vane, mancando di un saldo fondamento. La qualità di Governo elettivo esige precauzioni anche maggiori che altrove. Potrebbe venire un tempo che le Leggi da Noi adottate sieno impugnate per difetto delle prove della Sanzione Sovrana. Che la Camera si occupi di questo oggetto importantissimo. Ma tornando là donde sono partito, conchiudo con proporre alla accettazione della Camera la forma della legge adottata dal Piemonte e dagli altri Stati

Costituzionali italiani. Il Ministero non vi debbe avere altra parte che quella dell'esecuzione, e di esserne responsabile. Io prego che il Consiglio voglia discutere questa mia proposta e deliberar sulla medesima.

Cicognani. — Non vi farete meraviglia, o Signori, se io vi tratterò per un momento su questo soggetto, del quale ho avuto l'onore più volte d'intrattenervi. Il Ministero, come sapete, cominciò dal presentarci delle Ordinanze in luogo di leggi, io feci opposizione perchè mi sembrò di ravvisarvi una tendenza ad un dispotismo ministeriale. Allora il Consiglio non piacque votare sul mio progetto, e si disse che si sarebbe votato quando fosse venuta a discussione la legge. Venne difatto a discussione la legge, e l'onorevole Deputato, che mi ha preceduto facendone relazione, disse che il Ministero, essendo cessate certe accidentalità, conveniva di presentare Leggi in luogo di Ordinanze. Si accese la questione sul modo con cui dovessero essere formulate queste Ordinanze. Io proposi la stessa formola che è stata proposta dall'onorevole Deputato di Ferrara. Però, allegando l'urgenza, o allegando che si sarebbe dovuto discutere separatamente, la cosa restò sempre sospesa; e noi abbiamo veduto affisse per i cantoni alcune leggi intestate a un sol Ministro, o a tutto il Ministero dicendosi « il Ministro decreta » o « il Ministero decreta ». Mi gode quindi l'animo di vedere che l'onorevole Preopinante abbia messo nuovamente sul tappeto la questione, ed io vengo per appoggiarla interamente addottando tutte le ragioni che sono state da lui spiegate. Aggiungerò solamente che lo Statuto conferma sempre più quello che ha detto l'onorevole Deputato, giacchè nel proemio leggiamo queste parole (legge il proemio dello Statuto, nel quale il Sommo Pontefice si riserva esplicitamente la sanzione e la promulgazione della Legge). È evidente da queste parole che le leggi debbono essere intestate a nome del Sovrano.

Aggiungerò che una simile questione è stata fatta nel parlamento di Piemonte allorchè è stata proposta la legge della fusione della Lombardia col Piemonte. Tra gli altri articoli di questa legge vi era quello che le leggi e tutti gli atti pubblici dovessero essere intestati al Re di Sardegna.

Il relatore nel riferire al Parlamento il detto articolo disse, che non aveva incontrato opposizioni nella commissione, osservazione che recò risa ed illarità nell'assemblea, tanto sembrò evidente ed indubitato che le leggi e gli atti pubblici dovessero essere intestati in nome del Sovrano.

In questa occasione poi non posso fare a meno di domandare spiegazione al Ministero sul tenore di una legge che veduto pubblicata nella Gazzetta di mercoledì. In questa Gazzetta è stata pubblicata la legge relativa alla cittadinanza accordata ai reggimenti Svizzeri (Legge il tenore della Legge.) Domanderei ai sigg. Ministri dove hanno avuto questa approvazione della forma, e della specificazione della legge. Il progetto di questa legge non parti dal Ministero ma dall'onorevole Deputato sig. Farini, e non fu presentata sotto alcuna forma. Furono acclamati ambedue gli articoli. Dunque questa approvazione della forma e specificazione della legge non sussiste: osserverò inoltre che i termini della legge sono diversi da quelli della deliberazione presa dal Consiglio nella tornata dei 16 Giugno, cui la legge ci riferisce.

Il Segretario Bianchini mostra, colla lettura di due brani dei processi verbali del 16 giugno e del 7 luglio, che il Deputato Cicognani ha preso su ciò un equivoco, attenendosi soltanto a quello che fu discusso nella tornata del 16 giugno, e non a quella successiva del 7 luglio.

Cicognani. — Sono stato indotto in errore vedendo citata la deliberazione de' 16 giugno.

Il Presidente. — Dimando al Consiglio se intende deliberare oggi sulla proposta del sig. Deputato Mayr, oppure rimetterla alle sezioni? (Si rimette alle sezioni.) Proseguasi dunque l'ordine del giorno.

(Si leggono varie proposizioni di molti Deputati.)

Bonaparte. — Dimando che si dia la priorità a quella dell'Avv. Cicognani, che può essere rimandata insieme con quelle del Ministero alle sezioni.

Mamiani. — Dimando che si stia al regolamento. Il regolamento dice che le proposizioni fatte dal Ministero saranno sempre prima dell'altre discusse e votate. (Voci.) Giustissimo.

Si da lettura della proposizione del Deputato Fio- renzi, nella quale si chiede la compera di cinquanta cannoni di ferro e di dieci mila fucili, insieme all'arruolamento alle nostre bandiere della legione polacca.

Fabrizi. — Domanderò soltanto al sig. Ministro dell'Interno, se i 10,000 fucili basteranno per coprire tutte le offerte che hanno fatte le Comuni dello Stato.

Mamiani. — Quanto alle offerte sono sicurissimo che basterà: dimani, se vogliono, porterò il quadro di tutte le offerte.

Fabrizi. — Basta quest'assicurazione. Si legge quindi la proposizione dei Deputati Lauri e Guglielmi intorno ad una linea telegrafica dal confine Ferrarese a Roma.

Massimo. — Intorno a questo il Ministero ha provveduto: si stanno facendo gli studi per stabilire una linea di telegrafi tra Roma e Ferrara. Fra pochi giorni avrà l'onore di presentare il progetto.

Voci. — Benissimo.

Alla proposta Borsari il Ministro di Grazia e Giustizia così risponde.

*De Rossi.* — Forse non sarà incognito, che appartenni alla Consulta di Stato nella Sezione Legislativa, cui anzi avea l'onore di presiedere. In punto di legislazione la consulta, che sia a mia cognizione, quello che ha fatto sono state le poche cose già da me annunziate nei giorni precedenti. Le fu trasmesso un piano di regolamento organico per i tribunali civili e criminali. La Sezione Legislativa se ne occupa: vede che si fonda sopra basi che non istima le migliori. Le cambia, o le riforma a relazione dell'attuale Ministro delle Finanze sig. Avvocato Lunati, egli pure membro della Legione legislativa della Consulta di Stato. Mandato il lavoro al Presidente della Consulta affinché, a tenore del regolamento ne procurasse la stampa e lo distribuisse quindi a tutti i membri della Consulta, perchè, fattane discussione, si adottassero quelle massime le quali dovevano essere il fondamento del regolamento organico dei Tribunali. Ciò mai non accadde (*Voci.* — Secondo il solito). Mi sono data la cura di ritirare questo lavoro della Consulta, e per giovarmene, l'ho portato con talune aggiunte e taluni cambiamenti alla cognizione del Consiglio di Stato. Esistono in materia legislativa alcuni studj della Commissione di Legislazione. Credo però che non potrebbero essere passati alla discussione della Camera, senza che pria siano sottoposti ad una riforma per parte del Consiglio di Stato, e del Ministero.

*Marini.* — Desidero sviluppare ed allargare la proposizione del Deputato Borsari intorno alla Commissione da incaricarsi della formazione delle leggi, e quindi domando di esporre alcune mie osservazioni intorno alla necessità di una completa legislazione.

*Il Presidente.* — Di questo ella potrà tenere discorso, quando la proposizione suddetta sarà posta in discussione.

*Marini.* — Acconsento, ed a quel tempo mi riserbo il ragionarne.

*Il Presidente.* — Il signor Deputato Cicognani potrà leggere le sue proposte di Legge.

*Cicognani.* — Vuole che lo faccia adesso?

Io non ho altro desiderio che accelerare la pubblicazione di quelle leggi che sono desiderate e reclamate da tutti. Io non vengo per farmene un vanto. Io mi glorio di avere appartenuto alla Commissione legislativa, creata da PIO NONO sul principio del suo Pontificato, e grandemente mi onoro di essere stato collega dell'impareggiabile Silvani, nome caro all'Italia. Con esso lui ho discusso i principii di una buona organizzazione giudiziale: noi allora non potemmo fare tutto quel bene, che si può far oggi. Giovandomi di questi studj, ho redatto il progetto di legge per l'organizzazione dei nostri tribunali; progetto che ora sottopongo alla vostra saviezza, sicuro che sarà da noi perfezionato, ove vi piaccia di prenderlo in considerazione. Io non desidero altro che sdebitarmi verso il pubblico, e specialmente verso la curia romana, che mi ha portato all'onore di sedere fra voi, o colleghi. Del resto sono indifferentissimo. Se vi piace sentire il mio progetto, io ve lo leggerò.

## PROPOSTA DI LEGGE

PER LA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI CIVILI E CRIMINALI

Depositata nel Banco del Presidente il dì 14 luglio 1848, a forma dell'Art. 43 del Regolamento provvisorio del Consiglio de' Deputati.

### Disposizioni preliminari.

Art. 1. La giustizia civile e la penale si amministra nello Stato a nome del Sommo Pontefice.

Art. 2. Nella civile sono tre gradi di giurisdizione: due sentenze conformi costituiscono la regudicata, salvo il diritto di chiedere una revisione straordinaria nei casi dalla legge permessi.

Art. 3. In tali gradi giudicano rispettivamente

I. I giudicenti di circondario.

II. I tribunali di prima istanza.

III. I tribunali di commercio.

IV. I tribunali di appello.

V. Il tribunale di ultima istanza.

VI. Il tribunale supremo.

## TITOLO II.

### Dei giudicenti.

Art. 4. In ogni capo-luogo di Provincia o di Circondario è un giudicente: Roma ne ha tre. Nel capo-luogo di Circondario il Governatore è giudicente. Ciascuno di essi ha un Supplente che fa le veci del Giudice, in caso di legittimo impedimento.

Art. 5. I giudicenti conoscono e decidono in prima istanza.

I. Delle cause pecuniarie, il di cui valore non oltrepassa gli scudi 200.

II. Degli alimenti dovuti per disposizione di legge, non di quelli che si richiedessero in esecuzione di una convenzione o di un atto di ultima volontà.

III. Delle mercedi dovute ai domestici, ai lavoratori di campagna ed altri operaj giornalieri e manuali.

IV. Dei danni dati nei rispettivi territori.

SUPPL. AL NUM. 145.

V. Delle controversie che insorgono in tempo di fiera o mercato, purchè nel Comune, ove si tiene la fiera o il mercato, non risieda un tribunale di commercio, non ostante che vi risieda un tribunale civile che ne faccia le veci.

VI. Del momentaneo e sommarissimo possessorio avuto riguardo al solo fatto del possesso, e senza cumulare il petitorio.

Art. 6. In Roma inoltre, attesa la specialità della sua agricoltura, è un quarto Giudicente detto *Giudice dei mercenarij*, che giudica le cause di Roma e dell'Agro Romano non maggiori di scudi 200, concernenti le mercedi campestri o caparre, le anticipazioni o prestanze date per causa di lavori di campagna, tanto fra gli agricoltori ed i caporali, quanto fra questi ed i loro subalteri od operaj.

Art. 7. Le cause pecuniarie, che non oltrepassano la somma di scudi cinque, sono economicamente decise nelle terre dai Priori, nelle città da persona a ciò delegata dal Gonfaloniere, in Roma ed in Bologna da persona a ciò destinate dai Senatori.

## TITOLO III.

### Dei Tribunali di prima istanza.

Art. 8. In ogni capo-luogo di Provincia è un tribunale di prima istanza che giudica collegialmente, eccettuata la Provincia di Orvieto che è soggetta per il giudiziario al tribunale di Viterbo, quella di Camerino ed il Commissariato di Loreto, che sono soggetti al tribunale di Macerata. Nella giurisdizione del tribunale di prima istanza sedente in Perugia resta compreso anche il distretto di Foligno.

Art. 9. Il tribunale di prima istanza sedente in Roma è composto di sette Giudici, un Presidente e due vice-Presidenti: è diviso in tre turni, due per le cause civili di tre Giudici ciascuno, uno di quattro per le penali.

Art. 10. I tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Macerata sono composti di cinque Giudici oltre il Presidente od il vice-Presidente, e sono divisi in due turni, uno di tre per le cause civili, uno di quattro per le cause penali.

Art. 11. I tribunali delle altre Province sono composti di tre Giudici ed un Presidente: giudicano in numero di tre le cause civili, in numero di quattro le penali.

Art. 12. Il tribunale di prima istanza di Roma ha tre Supplenti, quelli di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Macerata ne hanno due, gli altri tribunali hanno un supplente.

Art. 13. Questi tribunali in ciò che riguarda il civile, conoscono e decidono in prima istanza

I. Le cause di valore indeterminato e quelle di valore determinato superiore agli scudi 200.

II. Le cause di qualunque somma ancorchè non maggiore di scudi 200 quando concernono.

III. Azioni ipotecarie o relative al sistema ipotecario.

IV. Tasse e salari dovuti ai Conservatori delle ipoteche, o la loro responsabilità verso l'erario, o verso le parti.

V. Graduazioni o concorsi generali o particolari dei creditori.

VI. Azioni di divisione, di rendiconti o di successioni.

VII. Le azioni di competenza commerciale in que' luoghi soltanto ove non ha giurisdizione un tribunale di Commercio e colle forme commerciali.

VIII. L'interesse dell'erario pubblico delle Province e dei Comuni.

IX. Le avocazioni e remissioni di cause tra due Giudicenti della stessa Provincia, o la ricusa di alcun Giudicente per causa di legittimo sospetto.

X. Giudicano finalmente in grado di appello le cause giudicate dai Giudicenti in primo grado.

Art. 14. Le sentenze dei tribunali di prima istanza nelle questioni di avocazione, remissione e ricusa sono inappellabili.

Art. 15. Le cause riguardanti l'interesse del fisco e delle amministrazioni fiscali, quello delle Province e dei Comuni, e lo stato delle persone saranno sempre decise da cinque Giudici, compreso il Presidente ed il vice-Presidente in Roma e nei tribunali composti di due turni: negli altri tribunali si compie il numero di cinque Giudici col supplente.

## TITOLO IV.

### De' Tribunali di Commercio.

Art. 16. Nelle città di Roma, Bologna, Ferrara, Rimini, Pesaro, Ancona, Foligno e Civitavecchia vi sono tribunali di prima istanza per le cause di commercio.

Art. 17. Questi tribunali giudicano in numero di tre, e sono composti di un Presidente giorista, di un Giudice da destinarsi per turno dal Presidente del tribunale di prima istanza, e di un commerciante.

Art. 18. In Foligno ed in Rimini, in luogo del Giudice del tribunale di prima istanza, prende posto nel tribunale di Commercio il Governatore locale.

Art. 19. La giurisdizione di ciascun tribunale di commercio si estende a tutta la provincia, od al distretto, dipendente dalla città, nella quale esso risiede.

Art. 20. Giudica il tribunale di commercio di tutte le cause ad esso attribuite dalle leggi commerciali benchè inferiori agli scudi 200.

Art. 21. Le controversie, che nascono sulla esecuzione dei contratti nelle fiere o mercati tenuti nel Comune, ove risiede il tribunale di commercio, sono decise da un Giudice commerciante da destinarsi dal Presidente del Tribunale, salve le speciali provvidenze relative alla fiera di Senigallia.

## TITOLO V.

### Dei Tribunali di appello.

Art. 22. Per le cause giudicate dai Giudicenti si appella al tribunale di prima istanza della provincia. Per le cause maggiori lo Stato ha tre tribunali di appello sedenti, uno in Roma, uno in Bologna, uno in Macerata.

Art. 23. La giurisdizione del tribunale di appello di Roma si estende a Roma e sua Comarca, ed alle province di Perugia, Spoleto, Viterbo, Rieti, Velletri, Civitavecchia, Orvieto, Frosinone e Benevento.

Art. 24. La giurisdizione del Tribunale di appello di Bologna comprende le Legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

Art. 25. Quella del tribunale di appello di Macerata si estende alle province di Urbino e Pesaro, di Ancona, di Macerata, di Camerino, di Fermo, di Ascoli ed al Commissariato di Loreto.

Art. 26. I tribunali d'appello sono composti di un Presidente, un vice-Presidente ed undici Giudici, divisi in due sezioni, una di cinque Magistrati per le cause civili e commerciali, una di otto per le cause penali. A ciascuno di questi tribunali saranno addetti due Giudici Uditori, i quali potranno supplire i Giudici in caso di legittimo impedimento.

Art. 27. Questi tribunali nelle cause maggiori conoscono e giudicano.

I. Le domande di avocazione e remissione di cause pendenti avanti ai Giudicenti soggetti alla loro giurisdizione in province diverse.

II. Le stesse domande quando pendono innanzi a due tribunali di prima istanza sottoposti alla loro giurisdizione.

III. Le cause giudicate in primo grado dai tribunali di prima istanza di commercio dipendenti da loro.

IV. In terzo grado le cause minori giudicate in seconda istanza dai tribunali di prima istanza con sentenze difformi da quelle dei giudicenti.

Art. 28. I tribunali di appello giudicano infine sulle ricuse di alcun Giudice del tribunale di prima istanza.

Art. 29. Le sentenze dei tribunali di appello nelle questioni di avocazione, remissione e ricusa non sono soggette ad appellazione o ricorso.

## TITOLO VI.

### Del tribunale di ultima istanza.

Art. 30. Il tribunale di ultima istanza risiede in Roma. È tribunale di terzo grado nelle disparità tra le sentenze dei tribunali di prima istanza e di commercio, e dei tribunali d'appello sedenti in Roma, in Bologna, in Macerata.

Art. 31. È composto di un Presidente, un vice-Presidente, sette Giudici e due Giudici-Uditori.

## TITOLO VII.

### Del Tribunale Supremo.

Art. 32. Il tribunale supremo risiede in Roma ed è composto di un Presidente, di un vice-Presidente, di quindici Giudici e di due Giudici Uditori.

Art. 33. È diviso in due Camere, una dei ricorsi, l'altra di revisione: la Camera dei ricorsi giudica in numero di sette, quella di revisione in numero di nove le cause civili, in numero di dieci le penali.

Art. 34. La Camera dei ricorsi giudica in civile.

I. Sulle domande di nullità del processo e delle sentenze pronunciate in ultima istanza, quando la nullità si desume dai tre difetti, di citazione, giurisdizione e mandato.

II. Sulle nullità delle sentenze definitive pronunciate in ultimo grado, quando il tribunale abbia omesse le forme sostanziali prescritte dalla legge per procedere al giudizio definitivo.

III. Sulle domande di cassazione della regudicata per manifesta violazione di legge, o per il ritrovamento di documenti nuovi e decisivi.

IV. Sulle domande di avocazione e remissione di cause pendenti in due diversi tribunali di appello, o in un tribunale di appello, ed in un tribunale di prima istanza che a questo non sia soggetto.

Art. 35. Quando il Tribunale Supremo annulla le regudicate civili per uno dei tre difetti summentovati, rimette le parti a valersi dei loro diritti avanti chi e come di ragione.

Art. 37. Quando la cassa per i motivi dei quali negli art. . . . rimette la causa per un nuovo giudizio alla Camera di revisione.

Art. 37. Quando cassata una sentenza per manifesta violazione di legge, la nuova sentenza dopo l'annullazione sia attaccata per lo stesso motivo pel quale fu cassata la prima, il Supremo tribunale per organo del Ministro di grazia e giustizia ne fa rapporto al Sommo Pontefice, perchè si degni di spiegare il dubbio sorto sull'applicazione della legge, ed un-

camente nell'interesse di questa. Il giudicato però che ha preceduto tale dichiarazione fa stato tra le parti e viene eseguito.

TITOLO VIII.

Del pubblico Ministero.

Art. 38. Il pubblico Ministero è l'agente del governo presso i giudici e tribunali: invigila sulla osservanza delle leggi che interessano l'ordine pubblico, e sulla regolare esecuzione dei giudicati.

Art. 39. Nelle cause civili è inteso a pena di nullità in tutto ciò che concerne:

I. L'interesse del fisco, delle province e dei comuni.

II. Lo stato delle persone.

III. La nullità per incompetenza in ragione di materia.

IV. Le questioni di avocazione e di remissione di cause.

V. La ricusa dei giudici.

VI. Le opere pie, i Stabilimenti pubblici, i minori, gli interdetti e generalmente tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore.

VII. Gli assenti.

Art. 40. Nelle materie penali accusa i colpevoli, insiste per la regolarità del processo e per l'applicazione della legge.

Art. 41. Se pervengono a sua notizia delitti, per i quali non si sia proceduto, li denuncia agli ufficiali della polizia giudiziaria.

Art. 42. Nel caso che le parti non abbiano reclamato, denuncia al Ministero della giustizia, e questo al Tribunale Supremo gli atti coi quali i giudici abbiano ecceduto i loro poteri, e le mancanze commesse nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 43. Presta mano forte alla esecuzione dei giudicati: quanto a quelli che interessano l'ordine pubblico agisce d'ufficio, quanto agli altri agisce ad istanza delle parti.

Art. 44. Invigila finalmente alla osservanza della disciplina nei tribunali.

Art. 45. Il Ministero pubblico è rappresentato in ogni provincia da un Procuratore del governo e da un Sostituto presso il tribunale di prima istanza, nei tribunali di appello di Roma, di Bologna e Macerata da un Procuratore generale e da due Sostituti, nel tribunale d'ultima istanza sedente in Roma, da un Avvocato del governo e da due Sostituti, nel Tribunale Supremo da un Avvocato generale e da due Sostituti.

Art. 46. I supplenti ed i Giudici uditori potranno essere chiamati a far le veci degli Officiali del Ministero pubblico.

Art. 47. Tanto i Procuratori del governo, quanto i Procuratori generali, l'Avvocato del governo, e l'Avvocato generale hanno i rispettivi uffici e conveniente numero di commessi.

Art. 48. Il Ministero pubblico per le cause penali innanzi ai giudicanti è esercitato dall'Officiali di polizia.

Art. 49. Capo del pubblico Ministero è l'avvocato generale presso il Tribunale Supremo, con lui corrispondono l'Avvocato del governo presso il tribunale di ultima istanza, i Procuratori generali presso i tre tribunali di appello: con questi corrispondono i Procuratori del Governo presso i tribunali di prima istanza per le rispettive province, con questi ultimi gli Officiali della polizia giudiziaria presso i giudicanti che amministrano giustizia nei distretti e circondarj delle loro province.

TITOLO IX.

Della giurisdizione volontaria.

Art. 50. La giurisdizione volontaria è attribuita ai giudicanti per i contratti o atti la cui importanza non oltrepassa gli scudi 200, ed ai tribunali collegiali di prima istanza riuniti in Camera di consiglio negli atti e contratti d'importanza maggiore.

Art. 51. Nessun atto però e nessun contratto potrà validamente essere approvato, senza la interpellazione dei prossimiori a forma di legge, e senza l'intesa del pubblico Ministero.

Art. 52. Il pubblico Ministero dovrà essere consultato dai giudicanti, e darà il suo parere per lettera: negli affari d'importanza collegiale interviene personalmente, o per mezzo del suo Sostituto in Camera di Consiglio.

TITOLO X.

Delle cause penali.

Art. 53. Fino alla pubblicazione della nuova legislazione penale, le cause di contravvenzioni, delitti e misfatti saranno giudicate, come attualmente, dai giudicanti e dai tribunali di prima istanza secondo le rispettive competenze, gli appelli saranno portati alle magistrature istituite colla presente legge.

Art. 54. In tali giudizi i ricorsi per nullità cassazione, avocazione, remissione, e sospensione del giudizio criminale fino all'esito del giudizio civile, o viceversa, saranno portati al Tribunale Supremo: in

caso di annullamento o cassazione, la causa sarà rimessa alla Camera di revisione dello stesso Tribunale Supremo per esservi definitivamente decisa in ultimo grado.

TITOLO XI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 55. Fino a nuove disposizioni la giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative è esercitata dai tribunali ordinari di prima istanza, qualunque sia la somma. Questi giudicheranno in numero di cinque giudici come all'art. . .

Art. 56. La discussione delle cause è pubblica in tutti i tribunali, fuorchè nei casi nei quali le circostanze richieggono, a forma della legge disciplinare, la discussione a porte chiuse.

Art. 57. Tutte le cause in tutti i tribunali, nessuno eccettuato, verranno istruite, trattate e decise in lingua volgare.

Art. 58. Il Ministero della giustizia presenterà nel più breve termine un progetto d'impianto per le cancellerie convenienti a questa organizzazione giudiziaria, sulla base che ciascun tribunale abbia il suo cancelliere e conveniente numero di sostituti e commessi e intanto è autorizzato a provvedere provvisoriamente approfittando degli Officiali attualmente adetti a questo ramo di pubblico servizio.

Art. 59. Quanto ai Giudici processanti il servizio sarà continuato da quelli che attualmente lo disimpegnano, salvo a provvedere altrimenti nella compilazione del Codice di procedura penale.

- FELICE CICOGNANI Proponente
- FRANCESCO MAYR
- ANTONIO MONTANARI
- FEDERICO GALEOTTI
- DOMENICO PATRIZI
- LAURO LAURI
- P. DI CAMPELLO
- GIUSEPPE BRACCI
- PIO BOFONDI
- A. NINCHI.

Il Consiglio non essendo più in numero, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

